



Polizza All Risk n.

**LOTTO ....)**

**POLIZZA ALL RISK  
(Incendio - Elettronica - Furto)**

La presente polizza è stipulata tra

<b>COMUNE DI VENEZIA</b>
<b>CA' FARSETTI - SAN MARCO 4136</b>
<b>30124 VENEZIA</b>
<b>P.IVA 00339370272</b>

e


**Durata del contratto**

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2027</b>

**Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati**

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31.12</b>
-------------------------------	--------------

**SOMMARIO**

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1** Definizioni
- Art.2** Attività e caratteristiche del rischio

**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1** Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio- variazione del rischio
- Art.2** Revisione del prezzo
- Art.3** Recesso
- Art.4** Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo
- Art.5** Altre Assicurazioni



Polizza All Risk n.

<b>Art.6</b>	<b>Durata del contratto</b>
<b>Art.7</b>	<b>Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</b>
<b>Art.8</b>	<b>Recesso a seguito di sinistro</b>
<b>Art.9</b>	<b>Modifiche dell'assicurazione</b>
<b>Art.10</b>	<b>Forma delle comunicazioni</b>
<b>Art.11</b>	<b>Oneri fiscali</b>
<b>Art.12</b>	<b>Foro competente - Elezione di domicilio</b>
<b>Art.13</b>	<b>Interpretazione del contratto</b>
<b>Art.14</b>	<b>Ispezione delle cose assicurate</b>
<b>Art.15</b>	<b>Assicurazione per conto di chi spetta - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</b>
<b>Art.16</b>	<b>Omissis</b>
<b>Art.17</b>	<b>Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio</b>
<b>Art.18</b>	<b>Coassicurazione e delega</b>
<b>Art.19</b>	<b>Gestione del contratto - Clausola Broker</b>
<b>Art.20</b>	<b>Rinvio alle norme di legge</b>
<b>Art.21</b>	<b>Tracciabilità dei flussi finanziari</b>
<b>Art.22</b>	<b>Posta certificata</b>
<b>Art.23</b>	<b>Trattamento dei dati</b>
<b>Art. 24</b>	<b>Sanzioni e restrizioni internazionali</b>

<b>SEZIONE 3</b>	<b>RISCHI COPERTI</b>
<b>Art.1</b>	<b>Forma e Oggetto di copertura</b>
<b>Art.2</b>	<b>Esclusioni</b>
<b>Art.3</b>	<b>Esclusione Cyber - Esclusione dati elettronici</b>
<b>Art.4</b>	<b>Esclusione Malattie pandemiche o epidemiche</b>
<b>Art.5</b>	<b>Enti esclusi</b>

<b>SEZIONE 4</b>	<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>
<b>Art.1</b>	<b>Spese demolizioni e sgombero</b>
<b>Art.2</b>	<b>Perdita pigioni</b>
<b>Art.3</b>	<b>Onorario architetti, professionisti, consulenti</b>
<b>Art.4</b>	<b>Spese peritali</b>
<b>Art.5A</b>	<b>Ricorso terzi</b>
<b>Art 5B</b>	<b>Rischio Locativo</b>
<b>Art.6A</b>	<b>Eventi socio-politici</b>
<b>Art.6B</b>	<b>Terrorismo</b>
<b>Art.7</b>	<b>Eventi atmosferici</b>
<b>Art.8</b>	<b>Inondazioni, alluvioni, allagamenti</b>
<b>Art.9</b>	<b>Neve, ghiaccio, gelo</b>
<b>Art.10</b>	<b>Acqua piovana</b>
<b>Art.11</b>	<b>Acqua condotta</b>
<b>Art.12</b>	<b>Terremoto</b>
<b>Art.13</b>	<b>Rottura di vetri e cristalli</b>
<b>Art.14</b>	<b>Ricostruzione archivi</b>
<b>Art.15</b>	<b>Fenomeno elettrico</b>
<b>Art.16</b>	<b>Maggiori costi</b>
<b>Art.17</b>	<b>Cedimento, franamento, smottamento del terreno</b>
<b>Art.18</b>	<b>Opere di fondazione</b>
<b>Art.19</b>	<b>Differenziale storico artistico</b>
<b>Art.20</b>	<b>Crollo e collasso strutturale</b>
<b>Art.21</b>	<b>Oneri di urbanizzazione</b>
<b>Art. 21 Bis</b>	<b>Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano</b>
<b>Art.22</b>	<b>Archivi e supporti dati informatici</b>
<b>Art.23</b>	<b>Furto, Rapina, Estorsione valori</b>
<b>Art.24</b>	<b>Furto, Rapina, Estorsione del contenuto</b>



Polizza All Risk n.

**Art.25** Portavalori  
**Art.26** Contraffazione valuta  
**Art.27** Guasti Macchine

**SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**  
**Art.1** Obblighi in caso di sinistro  
**Art.2** Esagerazione dolosa del danno  
**Art.3** Procedura per la valutazione del danno  
**Art.4** Mandato dei periti  
**Art.5** Operazioni peritali  
**Art.6** Determinazione del danno (Valore a nuovo)  
**Art.6 bis** Supplemento di indennizzo  
**Art.7** Limite massimo di indennizzo  
**Art.8** Pagamento dell'indennizzo  
**Art.9** Indennizzo separato per ciascuna partita  
**Art.10** Rinuncia al diritto di rivalsa e surroga  
**Art.11** Anticipo sulle indennità  
**Art.12** Reintegro automatico

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**  
**Art.1** Partite, somme assicurate, sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti  
**Art.2** Calcolo del premio  
**Art.3** Riparto di coassicurazione  
**Art.4** Disposizione finale



Polizza All Risk n.

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

<b>Allagamento:</b>	<b>L'accumulo di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, dovuto anche a rigurgito di fogna e/o la fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.</b>
<b>Amministratore:</b>	<b>Qualsiasi persona collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.</b>
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	<b>Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.</b>
<b>Apparecchi ad impiego mobile:</b>	<b>Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</b> <b>A titolo esemplificativo e non limitativo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, apparecchi di rilevazioni in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.</b></li></ul> <b>Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</b>
<b>Archivi e dati elettronici:</b>	<b>Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.</b>
<b>Assicurato:</b>	<b>Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico).</b>
<b>Assicurazione:</b>	<b>Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.</b>
<b>Attrezzature elettroniche:</b>	<b>A titolo esemplificativo e non limitativo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>hardware per elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso);</b></li><li>• <b>apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione-rilevazione-misurazione-controllo;</b></li><li>• <b>impianti antintrusione, TVCC, rilevazioni presenze, rilevazioni danni/malfunzionamenti e simili;</b></li><li>• <b>altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini telefonici, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, switch e routets IP) situate sia al coperto che all'aperto, presso le ubicazione dell'Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente;</b></li><li>• <b>supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritti;</b></li></ul>



Polizza All Risk n.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• apparecchi ad impiego mobile.</li></ul>
<b>Autocombustione:</b>	<b>Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.</b>
<b>Broker:</b>	<b>Aon S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.</b>
<b>Conduttori esterni:</b>	<b>Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno</b>
<b>Contenuto:</b>	<p><b>A titolo esemplificativo e non limitativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• impianti ed attrezzatura di sollevamento, caldaie, serbatoti sia interrati che fuori terra, trasformatori, alternatori, centrali, centraline, centraline di rilevamento del traffico, e tutto di quanto la Contraente è dotata per l'espletamento dell'attività.</li><li>• mobilio ed arredi, televisori, macchine d'ufficio, registri, cancelleria, scaffalature, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; e quant'altro di pertinenza ad uffici;</li><li>• impianti di illuminazione anche a completamento dei fabbricati, impianti in fibra ottica, impianti semaforici e di segnalazione in genere ovunque ubicati;</li><li>• le attrezzature per autorimesse, per le officine, per i laboratori, per i reparti di uso accessorio, per gli impianti antincendio, ecc.;</li><li>• merci, pezzi di ricambio, DPI, utensileria, scorte, attrezzatura di cantiere e quant'altro necessario alle attività assicurate;</li><li>• derrate alimentari, prodotti farmaceutici, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza od utilizzo ad uffici tecnici, amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività analoghe a quella assicurata e quant'altro non rientri nelle altre definizioni;</li><li>• quadri ed oggetti d'arte, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, libri, manoscritti rari, rarità bibliografiche, disegni, e in generale qualsiasi oggetto avente valore artistico e/o storico;</li><li>• apparecchi ad impiego mobile;</li><li>• attrezzature ed impianti elettronici.</li></ul> <p><b>Sono altresì comprese tutti gli impianti, le strutture i meccanismi e/o le attrezzature necessarie o ritenute tali per lo svolgimento dell'attività nonché le parti ed opere murarie che siano naturale complemento degli impianti ed attrezzature stesse.</b></p> <p><b>Si intendono inclusi anche i beni di Terzi per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.</b></p> <p><b>Le cose assicurate possono essere aeree o interrate, al chiuso o all'aperto, in ubicazioni di proprietà e/o di terzi.</b></p> <p><b>Quant'altro non rientrante nella Definizione Fabbricati è compreso nella presente definizione Contenuto.</b></p>
<b>Contraente:</b>	<b>Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio</b>



Polizza All Risk n.

	<b>della presente polizza.</b>
<b>Cose assicurate:</b>	<b>Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati</b>
<b>Danni consequenziali:</b>	<b>Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.</b>
<b>Danni diretti:</b>	<b>I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione</b>
<b>Danni indiretti:</b>	<b>Sospensione di lavoro, perdita di fatturato, sospensione di erogazione servizio o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate</b>
<b>Esplosione:</b>	<b>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.</b>
<b>Estorsione:</b>	<b>Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato che verso suoi amministratori, dipendenti o altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.</b>
<b>Fabbricati:</b>	<b>A titolo esemplificativo e non limitativo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>tutte le costruzioni edili e murarie e/o di altro materie di costruzione, di struttura e/o di finimento, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento, schermatura o completamento di edifici o parte di essi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, pensiline, tettoie, tutte le pertinenze quali strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori/montacarichi e relativi impianti;</b></li><li>• <b>si intendono altresì compresi nella presente definizione i box prefabbricati, le reti, i muri/pareti di recinzione in genere ed i relativi cancelli;</b></li><li>• <b>gli impianti e le loro derivazioni si intendono assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza;</b></li><li>• <b>i intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli posti all'aperto per loro uso e destinazione (fontane, gradinate, silos, cabine elettriche, quadri elettrici, ecc.).</b></li></ul>
<b>Fenomeno Elettrico:</b>	<b>L'effetto di correnti, scariche o altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia</b>



Polizza All Risk n.

	<b>derivato sviluppo di fiamma.</b>
<b>Franchigia:</b>	<b>L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dall'importo del danno e che rimane a carico esclusivo del Contraente.</b>
<b>Furto:</b>	<b>Il reato come definito dall'articolo 624 del Codice Penale e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. È compreso anche il tentato furto.</b>
<b>Furto con destrezza:</b>	<b>Il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.</b>
<b>Guasto macchine:</b>	<b>Con tale definizione si intendono tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso ccui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine.</b>
<b>Guasti cagionati dai ladri:</b>	<b>Danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.</b>
<b>Implosione:</b>	<b>Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.</b>
<b>Incendio:</b>	<b>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.</b>
<b>Indennizzo (risarcimento):</b>	<b>La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.</b>
<b>Inondazioni e/o alluvioni:</b>	<b>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.</b>
<b>Locali:</b>	<b>Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un bene immobile.</b>
<b>Mezzi di chiusura dei locali:</b>	<b>L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.</b>
<b>Mezzi di custodia:</b>	<b>A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di beni immobili/fabbricati, parchimetri o similari all'esterno di beni</b>



Polizza All Risk n.

	<b>immobili/fabbricati.</b>
<b>Oggetti d'arte - Opere d'arte</b>	<b>A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.</b>
<b>Polizza:</b>	<b>Il documento che prova l'assicurazione;</b>
<b>Premio:</b>	<b>La somma dovuta dal Contraente alla Società.</b>
<b>Preziosi:</b>	<b>A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'argento, d'oro o di platino o montati su tali metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).</b>
<b>Primo Rischio Assoluto:</b>	<b>Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.</b>
<b>Programmi/Programmi in licenza d'suo:</b>	<b>A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base a un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.</b>
<b>Rapina:</b>	<b>Sottrazione o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati.</b>
<b>Rischio:</b>	<b>la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.</b>
<b>Rischio Locativo:</b>	<b>Questa copertura garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui affittati, presi in locazione e/o in comodato d'uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.</b>
<b>Scippo:</b>	<b>Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.</b>
<b>Scoperto:</b>	<b>La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.</b>
<b>Scoppio:</b>	<b>Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</b>
<b>Singola ubicazione:</b>	<b>Per singola ubicazione si intende:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati uniti tra di loro, e non separati, anche se con numero civico diverso;</b></li><li>• <b>complesso di immobili costituito da uno o più corpi di</b></li></ul>



Polizza All Risk n.

	<b>fabbricati separati tra loro, ma avente un unico numero civico.</b>
<b>Sinistro:</b>	<b>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.</b>
<b>Società - Compagnia Assicuratore</b>	<b>L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.</b>
<b>Società controllata:</b>	<b>La Società che si trova nei confronti della Contraente nei rapporti di cui all'Art. 2359 C.C., ovvero la società in cui la Contraente ha, direttamente o indirettamente, il controllo, nonché la società controllante e tutte le società da questa direttamente e/o indirettamente controllate.</b>
<b>Somma assicurata:</b>	<b>La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.</b>
<b>Supporti dati:</b>	<b>Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, a uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.</b>
<b>Terremoto:</b>	<b>Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento tellurico sono attribuite a unico fenomeno e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".</b>
<b>Terrorismo e sabotaggio:</b>	<b>Qualunque azione violenta diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.</b>
<b>Ubicazione:</b>	<b>La situazione topografica di un bene immobile o di un complesso costituito da più beni immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale.</b>
<b>Valore intero:</b>	<b>Forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e deve essere fatta per l'intero loro valore. Comporta l'applicazione della regola proporzionale se le cose sono assicurate per un valore inferiore.</b>
<b>Valori:</b>	<b>Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, monete d'oro, medaglie, libretti di risparmio o qualsiasi altro titolo nominativo al portatore, buoni pasto, buoni benzina. Il tutto sia di proprietà dell'assicurato che di terzi e del quale l'assicurato stesso ne sia o non responsabile. Il tutto posto e custodito nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.</b>
<b>Veicolo iscritti al PRA:</b>	<b>Si intendono tutti i veicoli iscritti al PRA a nome della Contraente, durante la sosta/giacenza, anche se posti all'aperto, all'interno del perimetro di pertinenza delle sedi e/o depositi (anche di terzi)</b>



Polizza All Risk n.

	dell'Azienda stessa.
--	----------------------

## **Art.2 - Attività e caratteristiche del rischio**

### **Pubblica Amministrazione.**

**Tutto quanto indicato, previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia di Pubblica Amministrazione.**

**Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.**

**Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.**

**I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.**

**La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione, per esposizione, ubicati anche presso terzi/utenti, a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.**

**Si conviene tra le parti che :**

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.**
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.**
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.**
- d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contrante.**

**Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".**

**Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente con esclusione dei danni da Furto e Rapina, salvo quanto regolamentato alla Sezione 4, Art. 23, secondo comma.**

**Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.**



Polizza All Risk n.

**Gli enti e/o partite tutti/e, patrimonio mobiliare ed immobiliare oggetto della presente polizza potranno essere comunque ed ovunque dislocati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Comunità Europea, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nonché, per esigenze di magazzinaggio, stoccaggio, deposito e/o di conto lavoro, del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.**

**I macchinari, attrezzature, impianti in genere, arredamenti e merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.**

**Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.**

**Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, aziendali e/o di cantiere**

**La presente polizza, laddove applicabile, è prestata secondo l'Art. 1891 C.C. - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.**



Polizza All Risk n.

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

### Art. 2 - Revisione del prezzo

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo **DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO** una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.
- b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo **RECESSO**.

### Art. 3 - Recesso



Polizza All Risk n.

**In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.**

**La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.**

**Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.**

**Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.**

#### **Art. 4 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo**

**Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.**

**Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.**

#### **Art.5 - Altre Assicurazioni**

**A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.**

**In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.**

#### **Art.6 - Durata del contratto - Proroga - Opzione di rinnovo**

**La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.**

**È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.**

**La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.**

**Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.**

**In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla**



Polizza All Risk n.

**conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.**

**Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.**

#### **Art.7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

**L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.**

**Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:**

- ✓ **entro 2 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;**
- ✓ **entro 2 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;**
- ✓ **entro 2 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.**

**Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.**

**Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.**

**Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.**

**Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.**

**L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.**

#### **Art.8 - Recesso a seguito di sinistro**

**La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da trasmettersi a mezzo raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte**

**Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in**



Polizza All Risk n.

**essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.**

**Art.9 - Modifiche dell'assicurazione**

**Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.**

**Art.10 - Forma delle comunicazioni**

**Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).**

**Art. 11 - Oneri fiscali**

**Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.**

**Art.12 - Foro competente - Elezione di domicilio**

**Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.**

**La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.**

**Art.13 - Interpretazione del contratto**

**In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.**

**Art.14 - Ispezione delle cose assicurate**

**La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

**Art.15 - Assicurazione per conto di chi spetta - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

**La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.**

**In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.**



Polizza All Risk n.

#### **Art.16 - Omissis**

#### **Art.17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ descrizione dell'evento.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo **RECESSO ANTICIPATO ANNUALE** la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

#### **Art.18 - Coassicurazione e delega**

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

#### **Art.19 - Gestione del contratto - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.



Polizza All Risk n.

**Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.**

**In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.**

**In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.**

**Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.**

**Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.**

**La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente; pari al 6,00% del premio imponibile.**

#### **Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder**

**Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:**

**a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;**

**b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.**

**La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:**

**aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;**

**bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.**

#### **Art.20 - Rinvio alle norme di legge**

**Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.**

#### **Art. 21 - Tracciabilità dei flussi**

**La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.**

**Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.**

#### **Art. 22 - Posta certificata**

**Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.**

#### **Art. 23 - Trattamento dei dati**

**Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.**



Polizza All Risk n.

**Art. 24 – Sanzioni e restrizioni internazionali**

**In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.**



Polizza All Risk n.

### SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

#### Art. 1 - Forma e Oggetto di copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite, deterioramenti, sia diretti che consequenziali causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art. 2 della presente Sezione.

#### **TEC. 1.1 - Opzione base - vale punti 0**

#### Art. 2 - Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:

- A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.  
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
  - a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
  - b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
- C) dolo dell'Assicurato e del Legale Rappresentante dell'Ente; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non altrimenti escluso;
- E) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita salvo quanto previsto alla Sub Sezione Furto  
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;
- F) perdite di mercato.
- G) danni indiretti di qualsiasi natura.
- H) inquinamento di aria, acqua, suolo.
- I) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

- L) deperimento, usura, logorio, ossidazione causati da naturale uso o funzionamento.
- M) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o locatore delle cose assicurate (esclusione valevole per le attrezzature elettroniche e per le apparecchiature ad impiego mobile).
- N) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o la cui riparazione/eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
- O) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- P) di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito dell'ultimo comma dell'art. 2 Sez. 1. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione,



Polizza All Risk n.

- scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- Q** normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- R)** messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione"
- S)** trasporto delle cose assicurate all'esterno delle aree private, aziendali e/o di cantiere;
- T)** guasti alle macchine in generale, ad esclusione dei guasti macchine alle attrezzature elettroniche che rientrano in copertura con la presente polizza.

### **TEC. 1.1 - Variante migliorativa 1 –vale punti 8**

#### **Art. 2 - Esclusioni**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:

**A)** atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

**B)** esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:

a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;

b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;

**C)** dolo dell'Assicurato e del Legale Rappresentante dell'Ente; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;

**D)** graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non altrimenti escluso;

**E)** infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita salvo quanto previsto alla Sub Sezione Furto

**N.B.:** ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;

**F)** perdite di mercato.

**G)** danni indiretti di qualsiasi natura.

**H)** inquinamento di aria, acqua, suolo.

**I)** per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

**L)** deperimento, usura, logorio, ossidazione causati da naturale uso o funzionamento.

**M)** per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o locatore delle cose assicurate (esclusione valevole per le attrezzature elettroniche e per le apparecchiature ad impiego mobile).

**N)** dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o la cui riparazione/eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.

**O)** errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;



Polizza All Risk n.

- P) di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito dell'ultimo comma dell'art. 2 Sez. 1. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.**
- Q) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;**
- R) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione"**
- S) trasporto delle cose assicurate all'esterno delle aree private, aziendali e/o di cantiere;**
- T) guasti alle macchine in generale, ad esclusione dei guasti macchine alle attrezzature elettroniche che rientrano in copertura con la presente polizza.**

**Tutto quanto sopra (punti da A a T), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.**

#### **Art.3 - Esclusione Cyber - Esclusione dati elettronici**

**Resta inteso e concordato quanto segue.**

**a) Questa polizza non copre la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione di dati elettronici derivante da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer Virus), né la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne derivi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa o evento che contribuisca alla perdita contestualmente o in qualsiasi altra fase.**

**Per dati elettronici si intendono i fatti, i concetti e le informazioni convertiti in una forma utilizzabile per la comunicazione, l'interpretazione o l'elaborazione di dati elettronici ed elettromeccanici o di apparecchiature controllate elettronicamente compresi i programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e la manipolazione dei dati o la direzione e la manipolazione di tali apparecchiature.**

**Per Computer Virus si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer Virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").**

**b) Tuttavia, nel caso in cui da uno o più eventi di cui al precedente paragrafo a) derivi uno dei pericoli specifici di seguito elencati, la presente polizza, fatti salvi tutti i termini, le condizioni e le esclusioni, coprirà i danni materiali che si verifichino alle proprietà assicurate durante il periodo di validità della polizza direttamente causati da tale pericolo.**

**Pericoli Specifici:**

- ✓ Incendio**
- ✓ Esplosione**

#### **Art.4 - Esclusione Malattie pandemiche o epidemiche**

**La presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica".**

**Per "malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie**



Polizza All Risk n.

**internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.**

**Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.**

#### **Art.5 - Enti esclusi**

**La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:**

- 1. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto al di fuori delle ubicazioni assicurate, nelle aree private, aziendali e/o di cantiere. Si precisa che rientrano in regolare e totale copertura, nei limiti e nei termini contrattuali, tutti quegli enti, beni, cose ed oggetti che per loro destinazione sono posti all'aperto. Per tali beni la limitazione "Mezzi di chiusura dei locali", riconducibile alla garanzia Furto/Rapina, non è operativa.**
- 2. Aeromobili, natanti/imbarcazioni e veicoli iscritti al PRA.**
- 3. Beni in leasing se assicurati con polizza separata.**
- 4. Il terreno su cui sorge il bene assicurato.**
- 5. Automezzi iscritti al P.R.A. che non siano oggetto dell'attività dichiarata nel modulo di polizza.**
- 6. Piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione e trasmissione di energia al di fuori dell'azienda.**
- 7. Cavi e manufatti posti all'aperto in rame.**



Polizza All Risk n.

#### **SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI**

##### **Art.1 – Spese di demolizione e sgombero (sempre operativa)**

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro. Sono altresì comprese, relativamente ai beni non danneggiati, le spese per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente e altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e radioattivi, ai sensi delle normative vigenti detto importo si intende ridotto come indicato alla Sezione 6.

##### **Art.2 – Perdita pigioni (sempre operativa)**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata fino a concorrenza del massimale e con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

##### **Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti (sempre operativa)**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

##### **Art.4 – Spese peritali (sempre operativa)**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

##### **Art.5/A – Ricorso terzi (sempre operativa)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'assicurazione non comprende i danni da inquinamento.



Polizza All Risk n.

**L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.**

**L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.**

**La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.**

#### **Art.5/B - Rischio Locativo (sempre operativa)**

**La Società garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui utilizzati, presi in locazione e/o in comodato d'uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.**

#### **Art.6/A - Eventi socio-politici (sempre operativa)**

**Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, a seguito o a causa di scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi e sabotaggio, la Società stessa risponde:**

- a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persona/e (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.**
- b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persona/e (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.**

**Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.**

**La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.6.**

**La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici".**

#### **Art.6/B - Terrorismo (sempre operativa)**

**La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.**

**La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terrorismo".**

**Limitatamente a questa garanzia, la Società non indennizza i danni derivanti da:**

- contaminazione a mezzo di sostanze dannose chimiche e/o biologiche e/o nucleari;**
- da interruzione di servizi quali erogazione di energia, gas, acqua e contaminazioni.**

#### **Art.7 - Eventi atmosferici (sempre operativa)**

**Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere,**



Polizza All Risk n.

**compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, la Società stessa risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.**

**Sono comprese nella garanzia le tensostrutture in genere.**

**La Società non risponde:**

- a) **Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;**
- b) **Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;**
- c) **dei danni subiti da:**
  - **insegne od antenne e consimili installazioni esterne**
  - **enti all'aperto non per naturale destinazione e salvo quanto diversamente indicato.**

**La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".**

**Resta convenuto che la società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli alberi di alto fusto presenti nei parchi dell'assicurato, con la precisazione che la presente estensione è valida unicamente per gli "eventi atmosferici" sopra indicati, escluse tutte le altre causali di danno.**

#### **Art.8 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti (sempre operativa)**

**Premesso che la Società, a parziale deroga all'Art. 7 Eventi atmosferici, risponde anche dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la stessa non risponde tuttavia dei danni:**

- a) **umidità, stilloccidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;**
- c) **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- d) **a enti mobili all'aperto**

**La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".**

#### **Art.9 - Neve, ghiaccio, gelo (sempre operativa)**

**La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:**

- a) **crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie, serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in cemento-amianto o altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica e costruzioni medesime;**
- b) **caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;**
- c) **infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;**
- d) **gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici/sanitari, di riscaldamento/condizionamento, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.**

**La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".**



Polizza All Risk n.

#### **Art.10 - Acqua piovana (sempre operativa)**

Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, sono compresi in garanzia i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei:

- a) danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

#### **Art.11 - Acqua condotta - Spese di ricerca e riparazione dei danni (sempre operativa)**

Premesso che la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta e di liquidi in genere a seguito di rottura, guasto, intasamento, traboccamento, occlusione, rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, cisterne, contenitori, condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati di prevenzione incendio e simili esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime, la Società indennizza altresì:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire gli impianti, le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione, scavo e/o ripristino di parti del fabbricato assicurato e del terreno di pertinenza, ai fine della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua condotta".

#### **Art.12 - Terremoto (sempre operativa)**

Premesso che, agli effetti della presente garanzia, la descrizione del rischio, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terremoto".



Polizza All Risk n.

#### **Art.13 – Rottura di vetri e cristalli (sempre operativa)**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, pareti polifunzionali, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 2 Sezione 3.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Dalla presente garanzia e relativa limitazione, sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.

#### **Art.14 – Ricostruzione archivi (sempre operativa)**

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo riportata nell'apposita partita alla Sezione 6 sotto la voce "Ricostruzione archivi" del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche informatici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

La somma assicurata deve intendersi in aggregato per sinistro anno con quella relativa all'Art. 22 "Archivi e supporti dati elettronici" della presente Sezione.

#### **Art.15 – Fenomeno elettrico (sempre operativa)**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine, la Società non risponde dei danni :

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

#### **Art.16 – Maggiori costi (sempre operativa)**

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto e smaltimento di acqua e liquami;
- utilizzazione di impianti, linee, condotte, tubazioni, reti, reti informatiche alternative;
- consulenze e supporti informatiche;
- trasferimento temporaneo attività presso altri siti;
- ecc.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

#### **Art.17 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno (sempre operativa)**



Polizza All Risk n.

**La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.**

**Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.**

**L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Cedimento, franamento e smottamento del terreno".**

#### **Art.18 - Opere di fondazione (sempre operativa)**

**La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art. 6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:**

- **mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;**
- **leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;**

**anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.**

**La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Opere di fondazione".**

#### **Art.19 - Differenziale storico-artistico (sempre operativa)**

**La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.**

**A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, pavimentazioni, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, statue, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.**

**In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.**

**La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico artistico".**

#### **Art.20 - Crollo e collasso strutturale (sempre operativa)**

**La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati.**

**Restano esclusi i danni causati o conseguenti a:**

- **errori di progettazione o di calcolo, o a difetto di costruzione o vizio di material, nonché sovraccarico delle strutture portanti;**
- **i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenuti dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;**
- **interventi di manutenzione ordinario a straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;**



Polizza All Risk n.

- **terremoto, maremoto, inondazione, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;**
  - **effetti graduati degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine ed incrostazioni.**
- Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.  
La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

#### **Art.21 – Oneri urbanizzazione (sempre operativa)**

Si da atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati" e "Fabbricati storici vincolati" sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

#### **Art.21 bis - Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano (sempre operativa)**

La Società, sulla base delle garanzie prestate con la presente polizza indennizza i danni subiti dalla rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione l'art. 1907 del Codice Civile.

#### **Sub Sezione Elettronica**

##### **Art. 22 – Archivi e supporti dati elettronici (sempre operativa)**

La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato delle perdite e/o dei danni che colpiscano gli archivi elettronici mentre gli stessi:

- a) si trovano nel luogo di utilizzo;
- b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati e ne impedisca l'uso.

#### **Esclusioni speciali**

Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

- **dovuti a presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;**
- **avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza;**
- **malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.**

#### **Somma assicurata**

La somma assicurata é quella indicata nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperto stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Archivi e supporti dati elettronici/informaci", e rappresenta il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato. Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Diretti all'Hardware rientrante sotto la Partita "Contenuto".

Resta tra le parte convenuto che se la ricostruzione degli archivi non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro e sei mesi per i programmi, l'Assicurato decade dal diritto di indennizzo.

La somma assicurata deve intendersi in aggregato per sinistro anno con quella relativa all'Art. 14 "Ricostruzione archivi" della presente Sezione.



Polizza All Risk n.

#### **Sub Sezione FURTO**

##### **Art. 23 - Furto, rapina, estorsione di valori (sempre operativa)**

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione (come normato dal 629 c.p.), da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

##### **Art. 24 - Furto, rapina, estorsione del contenuto (sempre operativa)**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione (come normato dal 629 c.p.) ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

A condizione che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto valevole per gli artt. 23 e 24, , la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno ad altezza inferiore a 4 metri sia conforme alle Definizioni "Mezzi di chiusura dei locali".

In caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi rispetto a quanto sopra, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10%.

La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato quando i beni si trovano all'interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o non dello stesso, durante il loro trasporto - compresa la sosta - a condizione che vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo, nonché siano rispettate le seguenti condizioni:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- i beni siano riposti in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Il limite di tale garanzia è di Euro 1.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro. Il pagamento dell'indennizzo sarà comunque subordinata dalla denuncia di furto alle Autorità competenti.

Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose che per loro destinazione sono posti all'aperto. Per tali beni la limitazione "Mezzi di chiusura dei locali", riconducibile alla garanzia Furto/Rapina, non è operativa.

**Furto con destrezza:**



Polizza All Risk n.

**Furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.**

**Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti:**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

**Rapina:**

Rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**Scippo:**

Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Archivi di documenti e registri:**

I danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna.

**Spese ammortamento titoli:**

Risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.

**Colpa grave:**

Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.

**Diminuzione del rischio e/o dei valori**

Nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori, la Società è tenuta a ridurre il premio con effetto immediato e rinuncia ad avvalersi del diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.

La Società corrisponderà la quota di premio pagata e non goduta, al netto dell'imposta, a scelta del Contraente/Assicurato, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell'annualità di premio.

**Mancanza di custodia o disabitazione**

La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

**Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto alle ore 24.00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni della clausola "Aggravamento del rischio" se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

**Art. 25 - Portavalori (sempre operativa)**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti



Polizza All Risk n.

**dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.**

**In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:**

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;**
- a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;**
- b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.**

**Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.**

**Ai soli effetti del presente art. 25 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere**

**La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".**

#### **Art.26 - Contraffazione di valuta (sempre operativa)**

**La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale.**

**La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Contraffazione di valutate".**

#### **Sub Sezione GUASTI MACCHINE**

**Art.27 - Guasti Macchine - Garanzia esclusa (esclusione non operante per le Attrezzature Elettroniche per la quale risulta operativa)**

**Oggetto dell'assicurazione**

**La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine.**

**Delimitazione dell'assicurazione**

**La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:**

- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;**
- b) di deperimento o logoramento che siano conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.**

**Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, che per loro destinazione sono posti all'aperto.**



Polizza All Risk n.

## **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

### **Art.1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio assicurazione del Comune di Venezia darne avviso scritto alla Agenzia assegnataria del contratto oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

### **Art.2 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art.3 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta da una delle parti :
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.



Polizza All Risk n.

#### **Art.4 - Mandato dei periti**

**I periti devono:**

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;**
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.**
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.**
- c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.**

**Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.**

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

**La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.**

**I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.**

#### **Art.5 - Operazioni peritali**

**Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.**

#### **Art.6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

**Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate.**

**La presente determinazione non è operante per la garanzia Furto e Rapina, mentre è operante per il Furto e Rapina dell'Attrezzatura Elettronica.**

**L'indennizzo verrà determinato come segue:**

- a) in caso di distruzione:**
  - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);**
  - per le infrastrutture interrate, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;**
  - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;**
  - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.**
- b) in caso di danno parziale:**
  - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.**
- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.**
- c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed**



Polizza All Risk n.

**in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.**

- d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.**
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..**
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.**
- g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.**
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni**
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.**
- j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.**

**L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.**

**L'indennizzo sarà inoltre calcolato tenendo conto anche degli oneri fiscali non dovuti all'erario. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.**

**Art.6 bis - - Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo) - non operante per le garanzie "Furto" e "Rapina"**

**A parziale deroga/integrazione di quanto regolamentato all'Art. 6 che precede.**

**Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:**

- 1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";**
- 2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;**
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;****
- 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;**



Polizza All Risk n.

4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al precedente articolo - Determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.

#### **Art.7- Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art.8 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

#### **Art.9 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art.10 - Rinuncia al diritto di rivalsa e surroga**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **Art.11 - Anticipo sulle indennità**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni



Polizza All Risk n.

**sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.**

**Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.**

**La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo**

#### **Art.12 - Reintegro automatico**

**In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termine della presente polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti.**

**Resta però convenuto che la somma assicurata, a richiesta del contraente, potrà essere reintegrata di un importo pari a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'appendice di reintegro da parte della Società.**

**Il reintegro sarà efficace contestualmente alla richiesta di reintegro da parte del contraente.**

**L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.**



Polizza All Risk n.

## SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art.1 - Somme assicurate, partite, sottolimiti, franchigie e scoperti.

Si assicurano € 70.000.000,00 (euro settantamiloni) per anno e per sinistro nella forma a "primo rischio assoluto" per danni ai fabbricati e al contenuto.

La somma assicurata costituisce il massimo esborso, oltre che per i danni agli enti soprariportati, anche per tutte le altre garanzie prestate dalla presente polizza.

In caso di danno non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Garanzie e/o Partite	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Franchigia per ogni e qualsiasi sinistro salvo quanto diversamente regolamentato		€ 2.000,00 per sinistro
Demolizione e sgombero	La somma assicurata per sinistro/anno sottolimita € 150.000,00 per sinistro/anno per i soli rifiuti tossico nocivi e/o radioattivi	Nessuno
Perdita Pigioni	€ 260.000,00	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 100.000,00 per sinistro.	Nessuno
Spese peritali	10% delle somme assicurate con il limite di € 75.000,00 per sinistro.	Nessuno
Ricorso terzi	La somma assicurata per sinistro anno.	Nessuno
<b>TEC. 1.2 - Opzione base - vale 0 punti</b> Eventi socio-politici	Limite di indennizzo di € 50.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 15% con il minimo € 2.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
<b>TEC. 1.2 - Variante migliorativa 1 - vale 10 punti</b> Eventi socio-politici	Limite di indennizzo di € 50.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% con il minimo € 2.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
<b>TEC. 1.3 - Opzione base - vale 0 punti</b> Terrorismo	50% delle somme assicurate con il limite di € 25.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 15% con il minimo di € 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
<b>TEC. 1.3 - Variante migliorativa 1 - vale 10 punti</b> Terrorismo	50% delle somme assicurate con il limite di € 25.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% con il minimo di € 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
<b>TEC. 1.4 - Opzione base - vale 0 punti</b> Eventi atmosferici	Limite di indennizzo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno  Danni da Grandine: Limite di indennizzo di € 250.000,00	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
<b>TEC. 1.4 - Variante migliorativa 1 - vale 10 punti</b> Eventi atmosferici	Limite di € 15.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo



Polizza All Risk n.

	<b>Danni da Grandine: Limite di indennizzo di € 350.000,00</b>	<b>contenuto</b>
<b>TEC. 1.4 - Variante migliorativa 2 - vale 20 punti</b> Eventi atmosferici	<b>Limite di € 20.000.000,00 per sinistro/anno</b>  <b>Danni da Grandine: Limite di indennizzo di € 500.000,00</b>	<b>Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto</b>
<b>TEC. 1.5 - Opzione base - vale 0 punti</b> Inondazioni, alluvioni, allagamenti	<b>€ 10.000.000,00 per sinistro anno con il limite di € 1.000.000,00 per sinistro anno per beni mobili ai piani interrati e seminterrati</b>	<b>Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto</b>
<b>TEC. 1.5 - Variante migliorativa 1 - vale 10 punti</b> Inondazioni, alluvioni, allagamenti	<b>€ 10.000.000,00 per sinistro anno con il limite di € 1.000.000,00 per sinistro anno per beni mobili ai piani interrati e seminterrati</b>	<b>Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto</b>
<b>Neve, ghiaccio, gelo</b>	<b>€ 1.000.000,00 per sinistro anno.</b> <b>Per la sola garanzia ghiaccio e gelo massimo indennizzo € 100.000,00 per sinistro anno.</b>	<b>Sovraccarico neve - Franchigia frontale per sinistro</b> <b>Ghiaccio/gelo - franchigia € 500,00 per sinistro</b>
<b>Acqua piovana</b>	<b>€ 100.000,00 per sinistro anno.</b>	<b>€ 500,00 per ubicazione con il massimo di € 15.000,00 per sinistro.</b>
<b>Acqua condotta - Spese di ricerca e riparazione dei danni.</b>	<b>€ 100.000,00 per sinistro anno.</b>	<b>€ 300,00 per sinistro</b>
<b>TEC. 1.6 - Opzione base - vale 0 punti</b> Terremoto	<b>€ 15.000.000,00 per sinistro anno/anno</b>	<b>Scoperto 15% minimo € 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto</b>
<b>TEC. 1.6 - Variante migliorativa 1 - vale 10 punti</b> Terremoto	<b>€ 20.000.000,00 per sinistro anno/anno</b>	<b>Scoperto 15% minimo € 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto</b>
<b>Rottura vetri e cristalli non costituenti pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale simile per rivestimento di edifici</b>	<b>€ 2.500,00 per singola lastra con il limite di € 50.000,00 per sinistro anno.</b>	<b>€ 250,00 per singola lastra</b>
<b>Fenomeno elettrico</b>	<b>€ 103.000,00 per anno assicurativo € 26.000,00 per sinistro</b>	<b>Franchigia € 200,00</b>
<b>Maggiori costi</b>	<b>€ 500.000,00 per sinistro anno.</b>	<b>Nessuna</b>
<b>Cedimento, franamento e smottamento del terreno vedi definizione AON Avenue</b>	<b>€ 500.000,00 per sinistro anno.</b>	<b>€ 5.000,00 per sinistro</b>
<b>Opere di fondazione</b>	<b>€ 500.000,00 per sinistro anno.</b>	<b>€ 5.000,00 per sinistro</b>
<b>Differenziale storico artistico</b>	<b>€ 1.500.000,00 per sinistro anno.</b>	<b>€ 2.500,00 per sinistro</b>
<b>Crollo e collasso strutturale</b>	<b>€ 500.000,00 per sinistro anno</b>	<b>€ 10.000,00 per sinistro</b>



Polizza All Risk n.

<b>Sezione 3, Art. 21 bis Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano</b>	<b>€ 150.000,00 per sinistro/anno</b>	<b>€ 1.000,00 per sinistro</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Attrezzatura elettronica</b> <b>Vedere definizioni</b></li> <li>• <b>Apparecchiatura ad impiego mobile</b></li> </ul>	<b>€ 26.000,00 per sinistro con il limite di</b> <b>€ 100.000,00 per anno</b>	<b>€ 1.000,00 per sinistro</b>
<b>Guasti macchine</b>	<b>€ 100.000,00 per sinistro/anno</b>	<b>€ 500,00 per sinistro</b>
<b>Archivi e supporti dati elettronici/informatici/cartacei</b>	<b>€ 1.000.000,00 per sinistro/anno</b>	<b>€ 1.000,00 per sinistro</b>
<b>Furto, Rapina, Estorsione a 1° Rischio Assoluto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contenuto</b></li> <li>• <b>Valori</b></li> <li>• <b>Portavalori</b></li> <li>• <b>Furto con destrezza</b></li> <li>• <b>Contraffazione di Valuta</b></li> <li>• <b>Opere d'arte</b></li> </ul>	<b>€ 200.000,00 per sinistro anno, con i seguenti sotto limiti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>€ 200.000,00 per sinistro anno;</b></li> <li>• <b>€ 25.000,00 per sinistro anno;</b></li> <li>• <b>€ 20.000,00 per sinistro anno;</b></li> <li>• <b>€ 5.000,00 per sinistro anno;</b></li> <li>• <b>€ 2.000,00 per sinistro anno;</b></li> <li>• <b>€ 50.000,00 per sinistro anno</b></li> </ul>	<b>€ 1.000,00 per sinistro</b>

**Precisazioni:**

- Qualora per un singolo sinistro siano applicabili più franchigie e/o scoperti si conviene che verrà applicata la franchigia o scoperto più alta.
- Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 2. - Calcolo del premio**

**Scomposizione del premio**

**Incendio:**

Premio Netto €	Imposte €	Imponibile €	Lordo €

**Elettronica**

Premio Netto €	Imposte €	Imponibile €	Lordo €

**Furto**

Premio Netto €	Imposte €	Imponibile €	Lordo €



Polizza All Risk n.

**Scomposizione del premio complessivo:**

<b>Premio Netto €</b>	<b>Imposte €</b>	<b>Imponibile €</b>	<b>Lordo €</b>

**Art.3 - Riparto di coassicurazione**

**Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :**

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

**Art.4 - Disposizione finale**

**Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.**

**La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.**

**L'ASSICURATO**

**LA SOCIETÀ**